

TRIBUNALE DI UDINE
- sezione civile -

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai signori magis¹ <http://unijuris.it/>

Dott. Gianfranco Pellizzoni Presidente relatore

Dott. Francesco Venier Giudice

Dott. Mimma Grisafi Giudice

letta l'istanza presentata in data 3.07.08 dal curatore del fallimento Oreficeria A di B & c. snc per l'estensione del fallimento al socio di fatto C (figlio della stessa B);

rilevato che nella medesima istanza la curatela richiede l'emissione di idonei provvedimenti cautelari sull'assunto che la B e il C nell'imminenza del fallimento hanno posto in essere una serie di atti volti a spogliare il patrimonio della società e dei soci in danno dei creditori, costituendo una prima nuova società denominata D srl, che subentrava nell'attività commerciale in precedenza svolta dalla società fallita e poi una seconda società denominata Immobiliare 23 srl alla quale veniva conferito in conto capitale dalla B in sede di costituzione un immobile ubicato in F di proprietà della stessa fallita, che il giorno successivo tuttavia cedeva al figlio la propria quota sociale al valore nominale, in tal modo depauperando gravemente il proprio patrimonio e successivamente cedendo in permuta sempre al figlio un altro immobile, ubicato nello stesso stabile, a fronte dell'asserita consegna di un diamante, non reperito in inventario dal curatore;

considerato che ai sensi dell'art 15 l. fall. il Tribunale può su istanza del creditore, ove i tempi dell'istruttoria prefallimentare possano pregiudicare in maniera irreparabile il patrimonio del debitore, emettere dei provvedimenti cautelari o conservativi, in attesa dell'esito dell'istanza e che nel caso in esame tale misura cautelare appare necessaria, sia in relazione ai tempi prevedibilmente non brevi dell'istruttoria sulla domanda di estensione, sia in relazione al pericolo dell'ulteriore dispersione del patrimonio per cui si controverte;

rilevato che l'art. 15 consente l'adozione di provvedimenti cautelari di qualsiasi natura (anche atipici) e che pertanto in analogia a quanto previsto dalla normativa in materia di società appare anche possibile nominare un amministratore giudiziario delle società in esame;

p.q.m.

visto l'art. 15 l. fall.;

autorizza

il curatore a procedere al sequestro conservativo dei beni mobili e immobili meglio descritti in ricorso per tutta la durata del procedimento;

nomina

altresì quale amministratore giudiziario delle società D srl e G srl con poteri di controllo sull'amministrazione del patrimonio delle stesse e dell'esercizio dell'impresa il dr. Marcello Comuzzo di Udine per tutta la durata del procedimento;

fissa

l'udienza del 3.09.2008, ore 9,30 davanti al giudice delegato per l'istruttoria sull'istanza di estensione, come da separato provvedimento.

Udine, li 11.07.2008.

IL PRESIDENTE rel.
dott. Gianfranco Pellizzoni

IL CANCELLIERE

<http://unijuris.it/>